

Principali indicazioni riportate nel documento
Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) - Indicazioni operative per la tutela della salute
negli ambienti di lavoro non sanitari

Versione 05 del 12.03.2020

Documento prodotto a cura di REGIONE DEL VENETO

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Si evidenzia che sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.

A tal proposito, nelle more di un chiarimento di livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia, **si ritiene che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti** per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, **non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione** (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). **In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell'efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. *Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.***

Considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimenti citati in premessa, **le attività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione devono essere sospese**, e che devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, **si ritiene che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta.**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2

sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale).

INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E SUOI COLLABORATORI)

Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure ritenute appropriate:

- **promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo e di ferie** e favorire il massimo **utilizzo delle modalità del lavoro a distanza** (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
- **evitare l'organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi** in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), **privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza**;
- **privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet”** (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- **regolamentare l'accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione** (es. mense), **allo svago o simili** (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), **limitando il numero di presenze contemporanee** e dando in ogni caso disposizioni di **rispettare il “criterio di distanza droplet”** (almeno 1 metro di separazione).

Inoltre, si ritiene necessario vengano disposte misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

- **evitare contatti stretti**;
- **sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene** delle mani e delle secrezioni respiratorie, **mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani**;
- **disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro** più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI (ES. POSTAZIONI DI LAVORO, UFFICI, MEZZI DI TRASPORTO) DOVE ABBIANO EVENTUALMENTE SOGGIORNATO CASI DI COVID-19

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. **Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.**

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. **Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI** (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). **Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.**

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

PULIZIA DI AMBIENTI NON FREQUENTATI DA CASI DI COVID-19

È sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detersivi, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).

Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.